CONFINDUSTRIA
Alto Milanese

Trasporto merci pericolose - ADR: indicazioni ministeriali

Circolare 128 del 10/01/2024 - Ambiente e Sicurezza

La disciplina ADR coinvolge tutti i soggetti incaricati nel trasferimento di merci pericolose (speditore, caricatore, trasportatore, destinatario) che hanno la responsabilità della classificazione delle merci, della scelta degli imballaggi e/o della redazione dei documenti che accompagnano il trasporto.

Dal 1° gennaio 2023 era stato esteso l'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano "speditori" di merci pericolose su strada.

Il Ministero dei trasporti ha approvato un decreto che abroga il decreto ministeriale 4 luglio 2000 (disciplina delle esenzioni) e chiarisce a livello nazionale i casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR:

■ attività che comportano la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che rientrano nei casi di esenzione previsti dall'ADR o rispondono ad un regime di esenzione per l'applicazione delle condizioni di trasporto (capp. 3.3, 3.4, 3.5 ADR)

■ attività che comportano la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate all'imballaggio, al carico oppure allo scarico di merci pericolose confezionate in colli, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) per ogni operatore, è ammesso un limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare;
b) ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3. dell'ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4. dell'ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;
c) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei datidi classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto.
d) Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.

■ attività che comportano lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o più delle correlate attività di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
a) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
b) le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o

quattro;
c) il numero massimo di operazioni è di dodici per anno solare e di due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare.

Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci.

Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

Le aziende che vogliono avvalersi dell'esenzione dovranno assicurare che tutte le altre disposizioni dell'ADR, in quanto applicabili, siano verificate e rispettate.

Fonte: https://ali.mediatria.com/servizi/ambiente-e-sicurezza/circolari/trasporto-merci-pericolose-adr-indicazioni-ministeriali